

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO SITO IN VIA VAGNONE 15.

ART. 1

PREMESSE

Si dà atto che in data è stato sottoscritto dalle Parti il Verbale di presa in carico dell'immobile e dei relativi impianti, al fine di provvedere alla vigilanza, alla custodia ed alle manutenzioni del complesso immobiliare nell'ottica di preservarlo da occupazioni abusive, sollevando la Città da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 2

OGGETTO

La Città di Torino intende mettere a disposizione a titolo gratuito a, di seguito definito "**Gestore**", preso atto dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), dell'art. 4 del Regolamento comunale n. 397 "Acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni immobili", dell'art. 14 del Regolamento comunale n. 373 "Regolamento delle modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici" e della deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 04/06/2025, il complesso immobiliare di proprietà comunale, di competenza del Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi, sito a Torino in Via Vagnone 15, censito al catasto fabbricati al foglio n. 1178 particella n. 729 subb. 1 e 2 graffiati ed al catasto terreni al foglio n. 1178 particella n. 729, classificato quale bene indisponibile, presente nell'inventario dei Beni Immobili della Città, avente valore inventariale pari ad € 5.957.260,80 ed individuato in apposite planimetrie e nelle relazioni allegate alla Determinazione Dirigenziale di approvazione dell'Avviso Pubblico (di seguito "**Locali**").

Il monitoraggio del rispetto del presente disciplinare, nonché la supervisione sul servizio svolto e la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali, sono attribuiti per quanto di rispettiva competenza al Servizio Stranieri e Promozione della Coesione Sociale in collaborazione con il Servizio Disabilità e Anziani ed al Servizio Vigilanza, Logistica Strutture Sociali del Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-gestionali non riferiti ai Locali ed i contributi per l'arredamento e la gestione si fa rinvio all'accordo di collaborazione approvato con provvedimento dirigenziale (di seguito "**Accordo di Collaborazione**").

ART. 3

DESTINAZIONE DEI LOCALI

I Locali sono da destinarsi alla realizzazione delle azioni contemplate dal progetto di Housing Sociale ".....", come previsto dall'Accordo di Collaborazione.

E' vietata la cessione in godimento in tutto o in parte dei Locali, la cessione dell'atto di messa a disposizione degli stessi e di gestione dei servizi, nonché la cessione di un ramo d'azienda comprendente tali beni ed attività, senza preventiva autorizzazione della Città, pena la decadenza immediata della messa a disposizione.

Potranno essere previste possibili articolazioni progettuali anche finalizzate alla sostenibilità complessiva del progetto ed all'appropriatezza delle modalità attuative.

Dovranno, inoltre, essere realizzate attività aggregative e socializzanti, di programmazione culturale e di promozione della salute, con servizi ed eventi rivolti alla comunità del territorio circostante e con il coinvolgimento di realtà associative da svolgere nelle sale comuni dell'immobile, anche in collaborazione con la Circoscrizione 4.

In aggiunta, il Gestore potrà offrire ai beneficiari dell'Housing servizi ed attività integrative, su loro richiesta, relativamente a specifiche esigenze.

Le attività di cui ai commi 3 e 5 potranno essere realizzate soltanto previa autorizzazione da parte del Servizio gestionale competente del Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi. L'autorizzazione allo svolgimento delle eventuali attività commerciali, in presenza di margine positivo, contribuirà all'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa con specifico riferimento al contributo per la gestione.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata dei Locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In tal caso i Locali dovranno essere riconsegnati, anche ai sensi del successivo art. 6 e con le modalità meglio descritte all'art. 4.

Il Gestore dovrà essere munito delle prescritte licenze di esercizio, autorizzazioni, accreditamenti, nulla osta e di qualsiasi altra eventuale autorizzazione necessaria in relazione all'uso predetto dell'immobile.

ART. 4 DURATA

La presente messa a disposizione ha durata di 20 (venti) anni e decorre dalla data di consegna dei Locali.

E' prevista la possibilità di recesso da parte del Gestore in corso di rapporto, tramite posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno mesi sei.

L'Amministrazione ha in ogni caso facoltà di risolvere la messa a disposizione per il perdurare di situazioni difformi dalla stessa o incompatibili con l'ordinamento vigente o in relazione a gravi inadempienze agli obblighi previsti dal presente disciplinare, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Per superiori esigenze di interesse pubblico la messa a disposizione potrà essere revocata con un preavviso di almeno mesi tre.

Alla scadenza o in tutti i casi di revoca o restituzione anticipata i Locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgomberi da persone ospiti, dagli effetti personali delle stesse e da cose di proprietà del Gestore (previo piano di dimissione degli ospiti concordato con il Servizio gestionale competente del Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi), in buono stato di uso e manutenzione conformemente agli obblighi manutentivi previsti dal presente atto, a tutte le disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia al momento della riconsegna, nonché liberi da vincoli e liti di qualsiasi natura, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In ogni caso il Gestore non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei Locali.

Tre mesi prima della riconsegna stessa verrà accertato, in contraddittorio tra i tecnici delle parti e fatto constare in apposito verbale, lo stato di fatto dell'immobile e degli impianti ad esso afferenti. Le eventuali problematiche e mancanze riscontrate, qualora rientrino nella tipologia degli interventi posti necessariamente a carico del Gestore o derivino da mancata manutenzione ordinaria o straordinaria, dovranno essere sanate prima della riconsegna; in caso di inadempimento la Città potrà provvedere agli interventi manutentivi giudicati necessari, salva rivalsa dei costi sul Gestore. Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 6 in materia di arredi.

ART. 5 CONSEGNA

I Locali sono consegnati al Gestore nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come risulta da apposito verbale di consegna. Il Gestore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni dello stato di fatto del complesso immobiliare messo a disposizione, nonché di tutte le circostanze generali suscettibili di influire sull'espletamento delle attività di cui all'art. 3 e sull'adempimento degli obblighi di cui al presente disciplinare, comprese le eventuali opere di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica da eseguire per l'avvio del progetto. Pertanto, successivamente non potrà eccepire la mancata conoscenza delle condizioni dei luoghi o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti e documentate cause di forza maggiore.

L'Amministrazione non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i Locali presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto o in parte l'utilizzo.

Con la consegna il Gestore assume la custodia del complesso immobiliare messo a disposizione ed esonera espressamente la Città da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando la Città da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 c.c.

ART. 6 ARREDI

I Locali verranno messi a disposizione privi di beni mobili.

L'arredo dei predetti spazi deve essere effettuato in maniera adeguata all'uso previsto ed alle norme vigenti a cura del Gestore, che riceverà apposito contributo da parte della Città. In ragione della natura pubblica del finanziamento, il Gestore, per l'acquisto degli arredi e delle attrezzature, dovrà attenersi ai principi generali del Codice dei Contratti pubblici (economicità, pubblicità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, concorrenza, risultato). Si precisa, inoltre, che tutti gli arredi dovranno essere nuovi e possedere i requisiti CAM e quelli eventualmente richiesti dalla pratica antincendio.

Gli arredi acquistati con il contributo della Città dovranno essere immatricolati e registrati in apposito/i registro/i inventario di nuova istituzione; al termine della messa a disposizione tali beni mobili resteranno a disposizione della Città per l'eventuale nuovo periodo di gestione dei Locali.

In ordine a tutti i beni inventariati il Gestore avrà la custodia, la manutenzione ordinaria e gli ulteriori obblighi spettanti al comodatario, così come previsti dal Codice Civile; per l'eventuale rottamazione e/o sostituzione, il Gestore è tenuto a seguire la regolamentazione comunale in materia di beni mobili. Per quel che riguarda la sostituzione, il Gestore dovrà eseguirla a sua cura e spese con arredi a norma e di analogo valore.

Qualora arredi a norma siano stati acquisiti con fondi propri dal Gestore, al termine della messa a disposizione è fatta salva la possibilità di concordarne l'acquisizione da parte della Città a fronte di un corrispettivo pari al valore residuo della quota non ammortizzata.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare a sua discrezione controlli sullo stato di manutenzione e sulla congruità dei beni mobili.

Al termine della messa a disposizione il Gestore dovrà consegnare alla Città l'elenco dei beni mobili.

ART. 7 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NEI LOCALI

Per l'intera durata della messa a disposizione dei Locali, il Gestore dovrà provvedere a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità alla custodia, vigilanza e manutenzione ordinaria e straordinaria dei Locali. Il Gestore e/o i suoi aventi causa provvederanno a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere di manutenzione edile ed impiantistica ordinaria e straordinaria necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto, comprese quelle necessarie per l'adeguamento dei Locali e degli impianti alle norme vigenti in materia.

Il Gestore deve altresì provvedere ad effettuare gli interventi di pulizia, di disinfestazione e di eventuale disinfezione dei Locali.

Il Gestore dovrà procedere alla relativa messa in esercizio e regolazione di tutti gli impianti, mediante Ditta qualificata, con relativi oneri a proprio carico. In particolare, il Gestore dovrà provvedere all'immatricolazione ed alla messa in esercizio degli ascensori (con relativa previsione di una verifica straordinaria di efficienza dei dispositivi di sicurezza da parte di tecnico abilitato), alla pratica GSE, connessione e messa in servizio dell'impianto fotovoltaico ed alla denuncia dell'impianto di terra.

Per quanto concerne gli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti tecnologici (qui elencati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, come elettrico, termico, speciali e nello specifico quelli di rilevazione fumi, impianto TV, ascensori, impianto videofonico, impianto di

videosorveglianza, luci d'emergenza, impianto di terra, impianto fotovoltaico, impianto BMS e controllo accessi, ecc.) il Gestore si impegna ad attuare i suddetti interventi comunque previo parere tecnico preventivo del gestore degli impianti tecnologici della Città ovvero a predisporre un affidamento diretto a favore dello stesso.

Poiché al Gestore viene messo a disposizione l'intero immobile, tale soggetto assume il ruolo di terzo responsabile dell'impianto termico ai sensi del DPR 74/2013.

Tra gli interventi posti a carico del Gestore si intendono anche gli eventuali oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni e certificazioni, con obbligo di consegna delle medesime alla Città, e successivo mantenimento. Sono, altresì, a carico del Gestore gli interventi richiesti per adottare tutte le necessarie misure di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché per l'eventuale necessità di abolizione o superamento delle barriere architettoniche.

È obbligo del Gestore eseguire a propria cura e spese tutti gli interventi essenziali per garantire la sicurezza fisica di utenti e di terzi o di emergenza a seguito di ordinanze o di messa in sicurezza secondo quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di impianti, statica degli edifici, igiene e sicurezza, ecc., sollevando pienamente la Città da ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall'inadempimento degli obblighi di cui al presente comma.

Anche i lavori di miglioria dovranno essere eseguiti con le modalità previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, con obbligo di adeguamento della scheda catastale dei Locali e delle loro pertinenze al nuovo stato di fatto conseguente alla realizzazione delle opere.

Prima di eseguire ogni intervento di manutenzione straordinaria e/o riqualificazione/adeguamento alle normative, il Gestore dovrà acquisire il parere tecnico ed il preventivo assenso della Città. Per l'esecuzione degli interventi suddetti il Gestore deve ottenere tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi delle normative vigenti in materia.

Nessun onere dovrà gravare sulla Città sia per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni, sia per l'esecuzione dei lavori; qualora modifiche, innovazioni o trasformazioni ai Locali ed agli impianti venissero effettuate, anche in presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta esonerata da ogni responsabilità sia civile sia penale e per eventuali danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi e/o durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori.

Il Gestore è tenuto a redigere su richiesta un elenco dettagliato degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati ed a trasmetterlo al Servizio Vigilanza, Logistica Strutture Sociali del Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi che lo trasmetterà ai competenti Servizi Tecnici della Città per le opportune valutazioni, allegando l'elenco e le dichiarazioni delle ditte che hanno effettuato detti interventi (il cui registro dovrà essere conservato presso la struttura). La Città si riserva di chiedere eventuali integrazioni qualora gli interventi effettuati risultino insufficienti e/o non eseguiti a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti.

Inoltre, è a carico del Gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree pertinenziali esterne e verdi, compresa la potatura di eventuali alberi ed arbusti; per quanto invece concerne i controlli periodici di stabilità, questi rimangono in carico alla Divisione Verde, Parchi e Tutela Animali secondo gli standard previsti dalla Città, con a carico del Gestore l'esecuzione degli eventuali interventi arboricolturali richiesti dagli esiti delle verifiche fitostatiche effettuate nel rispetto della salvaguardia dell'utenza; questi da eseguirsi unicamente sotto indicazione e la supervisione dei tecnici dell'Unità Operativa Alberate. Rimane in capo alla Città l'esercizio dei diritti che ad essa competono in quanto proprietaria, con particolare riferimento al verde verticale. L'esecuzione delle operazioni di manutenzione straordinaria del verde, nonché i nuovi piantamenti, dovranno essere preceduti da una relazione tecnica da indirizzare alla predetta Divisione, che autorizzerà le opere.

Alla consegna dei Locali, il Gestore dovrà contattare la Divisione Verde, Parchi e Tutela Animali per una verifica delle eventuali alberate presenti in loco e/o inserimento delle stesse nei censimenti della Città.

Il Gestore assume il ruolo di committente e responsabile di eventuali lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Il Gestore, prima dell'inizio di eventuali lavori, si impegna a comunicare alla Città il nome e la ragione sociale della ditta/e esecutrice/i e le successive eventuali variazioni che dovessero intervenire. Nel caso in cui il Gestore non assolva ad interventi tecnici di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, la Città si riserva la possibilità di eseguire in proprio i lavori, addebitandone i costi al Gestore.

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi predetti, la Città potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dei Locali, tutte le riparazioni ed installare tutti gli impianti che ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio, nonché qualunque opera di abbellimento e di restauro degli stessi, senza obbligo di compenso di sorta a favore del Gestore.

ART. 8

PREVENZIONE INCENDI ED OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 81/08 E S.M.I. – DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI SICUREZZA

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) antincendio, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, dovrà essere presentata dal Gestore ed intestata allo stesso, nella sua qualità di Datore di Lavoro, per attestare la conformità alle disposizioni di prevenzione incendi. La S.C.I.A. antincendio è soggetta, ove previsto, a verifica da parte del Comando dei Vigili del Fuoco con eventuale rilascio del Verbale di visita tecnica.

Il Gestore dovrà procedere al rinnovo periodico di conformità antincendio a proprie spese, provvedendo all'esecuzione di tutte le opere edili ed impiantistiche necessarie per l'adeguamento dei Locali e degli impianti.

Al momento della riconsegna dei Locali alla Città, in caso di decadenza della conformità antincendio, i costi per il riottenimento saranno addebitati al Gestore.

Sono a carico del Gestore tutti gli adempimenti discendenti dagli obblighi del D.Lgs. 81/08 (in particolare la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi in ottemperanza all'art. 17 comma 1 lett. a ed all'art. 28 del Decreto Legislativo medesimo), l'adozione delle misure di prevenzione e protezione che si dovessero rendere necessarie per la tutela degli utenti e dei lavoratori/volontari, nonché tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione del D.M. 03/09/2021.

In particolare il Gestore dovrà provvedere alla redazione del Piano di Gestione delle Emergenze e di Evacuazione.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione potrà esigere la restituzione immediata dei Locali, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Sono a carico del Gestore tutte le sanzioni amministrative e penali conseguenti alle inosservanze ai disposti normativi vigenti o di prossima emanazione negli ambiti di cui sopra, accertate e comminate dai vari Organi di controllo (SPRESAL, ARPA, Ispettorato del Lavoro, VV.F. ed ogni altro organismo di controllo che esercita la sua funzione in veste di U.P.G.).

ART. 9

DOCUMENTAZIONE TECNICA

L'Amministrazione si impegna a fornire la documentazione tecnica in suo possesso.

Il Gestore dovrà provvedere a propria cura e spese all'acquisizione di tutte le ulteriori certificazioni necessarie previste dalle norme vigenti, di tutte le autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività compatibili con la destinazione d'uso dei locali di cui all'art. 3, anche effettuando le eventuali opere di adeguamento occorrenti.

Il Gestore, inoltre, è tenuto a rispettare le normative di riferimento per i servizi di cui all'art. 3.

Copia di tutta la documentazione tecnica dovrà essere consegnata al già citato Servizio Vigilanza, Logistica Strutture Sociali, mentre copia delle autorizzazioni riguardanti le attività dovrà essere consegnata al Servizio gestionale competente del Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi.

ART. 10

SPESE

A decorrere dalla data di consegna dei Locali, saranno a carico del Gestore tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, riscaldamento, telefono, linea Internet, acqua, ecc.).

Tutte le utenze dovranno essere direttamente intestate al Gestore alla consegna dei Locali. Per il periodo intercorrente tra la consegna e la voltura, la Città procederà a recuperare nei confronti del Gestore il 100% dei costi sostenuti.

In conformità con la Circolare n. 5171 del 22 giugno 2023 della Divisione Servizi Generali, il Gestore è tenuto a vigilare sui consumi rilevati dai contatori e l'inadempimento di tale onere rende imputabile ogni maggior costo legato a malfunzionamenti o perdite idriche occulte.

Saranno altresì a carico del Gestore la tassa rifiuti, nonché tutte le eventuali tasse e/o imposte cui è assoggettabile il detentore dei Locali.

Saranno inoltre a carico del Gestore le eventuali spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei contatori individuali; gli interventi manutentivi devono essere eseguiti e certificati da Ditte munite di idonee qualificazioni.

Relativamente alle utenze si forniscono le seguenti informazioni:

- contatore elettrico attualmente intestato alla Città: POD IT020E00805883, contratto n. 12398677, potenza 200 kW, ubicato nel locale di consegna utenza posto in affiancamento alla cabina di trasformazione di Ireti;
- contatore idrico attualmente intestato alla Città: PDP 0100127200061261, collocato nel pozzetto in prossimità dell'accesso carraio;
- teleriscaldamento attualmente intestato alla Città: sottostazione TO493203, n. impianto 3187677, n. contratto 5966133;
- per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico, si fa presente che per effettuare la lettura dell'energia prodotta dall'impianto occorrerà installare un contatore bidirezionale, previo accordo con il Distributore, che fornisca direttamente la differenza dell'energia assorbita dalla rete da quella immessa in rete;
- la linea telefonica e la rete dati devono essere allacciate alla rete di distribuzione esterna ed i relativi contratti di attivazione sono a carico del Gestore.

Sono inoltre a carico del Gestore tutte le spese di pulizia, disinfestazione e disinfezione dei Locali ordinarie e straordinarie.

ART. 11 PROPRIETÀ

Tutte le nuove opere, le addizioni, le migliorie e le riparazioni realizzate dal Gestore sui Locali sono acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione ex art. 934 c.c., senza che la medesima Città sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo, indennità o risarcimento a qualsiasi titolo e senza che il Gestore possa eccepire la compensazione tra miglioramenti e danneggiamenti che i Locali abbiano subito, ciò anche in deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c.

ART. 12 ASSICURAZIONI

E' obbligo del Gestore provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, furto, atti vandalici, dolosi, eventi atmosferici, etc., il cui massimale tenga conto del valore commerciale del complesso immobiliare messo a disposizione.

Detta polizza deve avere la medesima durata della messa a disposizione o prevedere l'impegno al rinnovo fino alla scadenza della stessa. In caso di mancata presentazione di altra polizza o del documento di rinnovo, la presente messa a disposizione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza alcun indennizzo a favore del Gestore. Copia di detta polizza assicurativa deve essere consegnata al Servizio Vigilanza, Logistica Strutture Sociali prima della sottoscrizione della messa a disposizione. Il Gestore è tenuto ad inviare al predetto Servizio copia della quietanza del pagamento dei ratei assicurativi.

ART. 13
RESPONSABILITÀ

Il Gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della messa a disposizione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della messa a disposizione medesima, restando a completo ed esclusivo carico del Gestore qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Civica Amministrazione.

Il Gestore manleva la Città da qualsiasi responsabilità connessa con l'uso del bene e la gestione dello stesso.

Il Gestore sarà responsabile del comportamento del proprio personale e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme dei contratti di lavoro e di categoria per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro in ottemperanza alle norme del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché a quelle in vigore nel territorio cittadino, presso I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL, Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del lavoro e V.V.F.: obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

ART. 14
ACCERTAMENTI

I funzionari dell'Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere ai locali di cui all'art. 2 per accertamenti ed operazioni, nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

ART. 15
INADEMPIENZE

Nei casi di inadempienza anche di uno solo degli obblighi del Gestore di cui al presente disciplinare, all'Avviso Pubblico ed all'Accordo di Collaborazione e fatti salvi i maggiori diritti dell'Amministrazione, quest'ultima procederà alla contestazione formale dei medesimi con comunicazione scritta. I casi di particolare e grave inadempienza produrranno la revoca della messa a disposizione, previo piano di dimissione delle persone ospiti concordato con il Servizio gestionale competente del Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi.

ART. 16
OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

Il Gestore si impegna all'osservanza di leggi, decreti e regolamenti vigenti o emanati durante il corso del servizio dalle Autorità competenti. Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione.

ART. 17
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento di dati personali che derivi dall'esecuzione dell'atto medesimo verrà effettuato unicamente per le finalità connesse a tale esecuzione e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Le Parti, nelle rispettive qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati, si impegnano a rispettare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati e ai requisiti di tali dati.

Le Parti si impegnano, ciascuna per la parte di propria competenza, ad adottare tutte le misure di sicurezza sia tecniche sia organizzative imposte dalle norme applicabili per proteggere i dati raccolti nell'esecuzione dell'attività oggetto del presente atto contro ogni accidentale o illegittima distruzione e/o perdita e/o danno e/o alterazione e/o divulgazione e/o accesso.

ART. 18
SPESE D'ATTO

Tutte le spese dell'atto, quelle di contratto, quelle accessorie, bolli, registro e conseguenti saranno per intero a carico del Gestore.

ART. 19
DOMICILIO E FORO COMPETENTE

Il Gestore deve eleggere domicilio legale in Torino; il Foro competente per eventuali controversie sarà, pertanto, quello di Torino.

Il Gestore dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui al presente disciplinare.

Torino, li _____